

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Krajský súd v Prešove (Slovacchia) il 4 luglio 2014
— CD Consulting s. r. o./Anna Pančurová e a.

(Causa C-328/14)

(2014/C 351/03)

Lingua processuale: lo slovacco

Giudice del rinvio

Krajský súd v Prešove

Parti

Attrice: CD Consulting s. r. o.

Convenuta: Anna Pančurová e altri

Questione pregiudiziale

Se l'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE⁽¹⁾ del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori e l'articolo 4 della direttiva del Consiglio 87/102/CEE⁽²⁾, del 22 dicembre 1986, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di credito al consumo, debbano essere interpretati nel senso che essi ostano ad una normativa di uno Stato membro, come quella che rileva nel caso di specie, che, in linea di principio, non consente in nessuna fase del procedimento al giudice nazionale chiamato a decidere sui diritti derivanti da una cambiale cui è stata apposta una girata di esaminare d'ufficio il contratto, la causa del rapporto giuridico e l'eventuale natura abusiva di una condizione contrattuale, né l'eventuale violazione delle norme che disciplinano le conseguenze della mancata indicazione del TAEG nel contratto di credito al consumo, dal quale ha origine la cambiale.

⁽¹⁾ GU L 95, pag. 29.

⁽²⁾ GU L 42, pag. 48.

Impugnazione proposta il 15 luglio 2014 dalla Adler Modemärkte AG contro la sentenza del Tribunale (Nona Sezione) del 14 maggio 2014 nella causa T-160/12, Adler Modemärkte AG/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

(Causa C-343/14 P)

(2014/C 351/04)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Adler Modemärkte AG (rappresentante: J.-C. Plate, Rechtsanwalt)

Altra parte nel procedimento: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), Blufin SpA

Conclusioni

La ricorrente conclude che la Corte voglia

- annullare la sentenza impugnata,
- rinviare la causa al Tribunale, e
- condannare l'UAMI alle spese.

Motivi e principali argomenti

L'impugnazione è diretta contro la sentenza del Tribunale del 14 maggio 2014 nella causa T-160/12, con la quale quest'ultimo ha respinto il ricorso proposto dalla Adler Modemärkte AG contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell'UAMI del 3 febbraio 2012 (procedimento R 1955/2010-2) relativa a una procedura di opposizione tra la Blufin SpA e la Adler Modemärkte AG.

La ricorrente fa valere i seguenti motivi:

1. In primo luogo, la violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 40/94 sul marchio comunitario. Il Tribunale ha interpretato erroneamente tale disposizione e la costante giurisprudenza relativa alla similitudine dei segni e al rischio di confusione, ove ha dedotto una similitudine dei segni e un rischio di confusione dei marchi in conflitto dalla concordanza di elementi del segno che, da una parte, corrispondono a un'indicazione materiale meramente descrittiva della natura dei prodotti (vale a dire, l'indicazione del colore «blu marino» per i prodotti designati dai marchi in conflitto) e che, d'altra parte, il pubblico di riferimento, in ragione dell'assenza di carattere distintivo intrinseco, non considera come elemento che rinvia all'origine commerciale del prodotto di un'impresa determinata distinguendolo dai prodotti di altre imprese. Peraltro, in questa controversia, il Tribunale viola la nozione giuridica di indicazione descrittiva assumendo che l'espressione «blu marino» non sia né descrittiva dei prodotti designati, vale a dire prodotti di abbigliamento, né una caratteristica essenziale del prodotto.
2. In secondo luogo, la sentenza impugnata è stata emessa sulla base di fatti falsificati. Il Tribunale ha negato che l'indicazione «blu marino» possa avere (nella lingua di ogni paese, segnatamente in italiano e in francese) un significato descrittivo dei prodotti interessati delle classi 18 e 25, anche se i segni in conflitto contengono incontestabilmente il concetto «blu marino» meramente descrittivo di prodotti in ciascuna delle lingue dell'Unione e il marchio invocato a fondamento dell'opposizione, dall'italiano «blu marino», e il marchio di cui si chiede la registrazione, dal francese «marine bleu», si distinguono solo molto lievemente rispetto a tali concetti. Inoltre, nella precedente procedura dinanzi all'UAMI, sia la divisione di opposizione sia la commissione di ricorso dell'UAMI hanno rilevato che «blu marino» (in ciascuna delle lingue dei paesi europei) costituiva un concetto descrittivo dei prodotti. Il Tribunale sarebbe vincolato da tale rilievo.
3. In terzo luogo, nella sentenza impugnata i punti della motivazione posti a fondamento dell'affermazione secondo cui l'indicazione «blu marino» non sarebbe descrittiva dei prodotti sono contraddittori e si risolvono in un difetto di motivazione. Al punto 54, il Tribunale stesso afferma che gli elementi dei segni in conflitto indicano la sfumatura di colore in oggetto. Al punto 55, conclude inoltre che tale significato sia «evidente».
4. In quarto luogo, la sentenza impugnata è stata emessa sulla base di disposizioni non applicabili, vale a dire quelle del regolamento (CE) n. 207/2009 ⁽¹⁾, mentre il regolamento applicabile è il regolamento (CE) n. 40/94 ⁽²⁾.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio del 26 febbraio 2009 sul marchio comunitario; GU L 78, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio del 20 dicembre 1993 sul marchio comunitario; GU L 11, pag. 1.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale civile di Trieste (Italia) il 21 luglio 2014
— Florin Lazar, con procura speciale a Luigi Erculeo/Allianz SpA

(Causa C-350/14)

(2014/C 351/05)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Tribunale civile di Trieste

Parti nella causa principale

Ricorrente: Florin Lazar, con procura speciale a Luigi Erculeo

Convenuto: Allianz SpA